

VIII LEGISLATURA

CLXXXVIII SEDUTA

12 NOVEMBRE 1981

CLXXXVIII SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1981****Presidenza del Presidente GHINAMI****I N D I C E**

Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 agosto 1978, numero 51 e 1 giugno 1979, numero 47". (79) (Continuazione della discussione):

BUZZANCA	1-7-20
CASTELLACCIO	7
SECHI, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ..	8
SABA BENITO	9
ORRU'	12
MURRU	12
BECCIU	23

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

BOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 novembre 1981 che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale della formazione professionale e modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17

agosto 1978, numero 51 e 1 giugno 1979, numero 47". (79)

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la continuazione della discussione del disegno di legge numero 79.

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*.

BOI, Segretario:

Art. 1 *bis*

In sede di contrattazione triennale immediatamente successiva a quella prevista dall'articolo 122 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si procederà, in conformità alle disposizioni che saranno emanate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, alla verifica delle possibilità di inquadramento del personale docente in un'unica fascia funzionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io cercherò di parlare nella maniera più concisa possibile, su questo

articolo 1 *bis*, che rappresenta uno dei nodi cruciali della legge, e che finisce col caratterizzare negli effetti tutta l'impostazione della formazione professionale, per quanto riguarda quello che potremmo definire il corpo docente.

Sono convinto che fosse proprio inevitabile arrivare a questa mia chiarificazione, a questo mio intervento, anche perché noi radicali avevamo presentato una relazione di minoranza, ed eravamo stati accusati ripetutamente di essere di ostacolo, di impedimento alla discussione della legge. Appariva come se, a causa della nostra relazione di minoranza, che fra l'altro non è stata completata — debbo scusarmi con i colleghi e con chiunque ne fosse interessato, ma essendo dovuto andare fuori ho potuto presentare soltanto una bozza di relazione —, non si discutesse il disegno di legge sulla formazione professionale, poiché noi radicali — e forse anche i missini — eravamo intenti a stenderla. In realtà i problemi erano altri, e continuano anche oggi ad essere altri.

Io non credo oggettivamente che si potesse sostenere in alcun modo che i radicali si opponevano a che la formazione professionale in Sardegna, quella pubblica, quella dipendente dalla Regione, trovasse una sua sistemazione; noi non siamo i perbenisti che gridano allo scandalo ogni qualvolta la Regione assume alle sue dipendenze del personale, e non siamo i perbenisti che gridano allo scandalo quando questo personale viene utilizzato in un settore portante e importante della nostra società.

Tanto per essere chiari, noi radicali siamo quelli della scuola, contro le armi; della civiltà dell'informazione, contro la civiltà della violenza; siamo quelli che da sempre andiamo predicando che i soldi vanno spesi per gli ospedali, che i soldi vanno spesi per le scuole, che i soldi vanno spesi per portare vita e non per seminare morte.

Un progetto di legge quindi che va nel senso del miglioramento della situazione scolastica, anche se qui siamo al discorso della formazione professionale, e che tende, tra le altre cose — e questo è il punto, il punto triste, se vogliamo —, a definire in qualche modo una situazione economica insostenibile del personale della formazione professionale, non poteva apriori-

sticamente trovare la nostra ostilità. Sono altre le cose che trovano la nostra ostilità; altre cose in altre iniziative, altre cose in altre leggi, e altre cose anche in questa legge.

Noi siamo quelli che abbiamo sempre fatto i manifesti, seguendo un'antica tradizione della cultura di tutta la sinistra, dicendo: "Guardate, signori, che un missile costa tanto, e con tanti soldi si potrebbero fare tante scuole, o si potrebbero fare tanti ospedali". E andiamo dicendo: "Guardate che un aereo da bombardamento o un "caccia" costa tanti soldi, e con tanti soldi si potrebbero fare queste altre cose". Abbiamo sempre parlato di conversione civile delle strutture militari; quindi nessuno venga a dirci che noi siamo quelli che non vogliamo un discorso sulla scuola: noi i discorsi sulla scuola li vogliamo, e vogliamo quelli sulla formazione professionale; e ne vorremmo anche altri, che non vengono, che non arrivano, perché in Parlamento purtroppo i giochi sono ancora da farsi, gli accordi sono ancora da farsi.

Se non ricordo male, dai tempi in cui sono uscito dal liceo, dal lontanissimo 1964, sento sempre parlare di rifondazione, di ristrutturazione, di riforma della scuola secondaria; ho sentito parlare per tanto tempo di riforma dell'università, ma tutte queste cose non sono mai avvenute e non avverranno mai, perché oggi non ci si muove nella logica delle maggioranze e delle opposizioni: ci si muove nella logica dell'unanimità; questo unanimità, lo ripetiamo, è servito solo a bloccare qualsiasi tentativo di riforma, quindi a far fallire sul nascere quelle poche riforme che, debitamente o indebitamente, hanno assunto questo nome; per esempio, la riforma sanitaria.

A questo articolo 1 *bis* si arriva proprio con questa premessa. E non faccio i grandi discorsi politici che potrei fare sulla riforma scolastica, sulla crisi della scuola in generale, e così via di seguito, ma farò un discorso molto più pedestre, molto più comune, se volete, molto più di buon senso; e voglio cominciare con alcune osservazioni che vengono spontanee, che si sentono, che provengono anche dal mondo del personale. E' veramente possibile, cioè, pensare ad una scuola di formazione professionale pubblica — chiamiamola così — in cui

non sia contemplato, almeno in una qualche maniera, il ruolo unico del personale docente?

A questa domanda io credo che le forze di maggioranza abbiano risposto nel peggior modo possibile: rinviando il problema; e non già celando con un sotterfugio questo rinvio. Ciò sarebbe già un passo avanti, perché, in genere, quando si rinviano i problemi non se ne parla per niente: si fa finta di non saperli, si trovano delle scappatoie, si fanno delle cose a metà, lo abbiamo visto tante volte. In questo Consiglio sono passate tantissime cose a metà, che non erano né carne né pesce, e che hanno inquinato, se mi consentite questo termine, il contenuto, il valore delle leggi che sono state approvate; nel caso nostro invece si è preferito dire: "Va bene, lo faremo in sede di contrattazione triennale; si vedrà se è possibile farlo". Ma non è: "Lo faremo". E': "Lo faranno!". E' una cosa diversa.

Io sinceramente ho dei forti dubbi su questa soluzione; ho dei forti dubbi perché — dicevo prima — la scuola italiana, ma anche i corsi della formazione professionale, non godono di ottima salute. La scuola è in crisi, la formazione è in crisi: quello che manca principalmente (e chiedo scusa ai colleghi se questa sera sarò sintetico, e anche superficiale, di conseguenza) è la preparazione tecnica, è la capacità cioè della scuola di produrre il personale adeguato alle richieste che vengono avanzate dal mondo del lavoro.

Ora, io sicuramente non sono un sostenitore delle tesi di Agnelli, né delle tesi dei grandi industriali; certo comunque è che oggi le nostre strutture non sono in grado di produrre studenti — usiamo questo termine — altamente qualificati. Anzi, dalle indagini che sono state fatte, dalle dichiarazioni rese pubbliche diverse volte da personaggi dell'industria (citavo prima Agnelli, ma ne potremmo citare altri) da dichiarazioni di Ministri, e così via di seguito; da ciò che noi abbiamo sperimentato, poiché lavoriamo nella scuola, risulta che il personale studentesco esce dalla scuola oggi altamente squalificato. Badate bene: non credo che ciò sia per colpa degli studenti, me ne guarderei bene; credo che sia colpa della scuola e credo che sia

colpa degli insegnanti, principalmente, che non sono stati in grado di portare avanti delle giuste rivendicazioni. Comunque, questa mia concezione purtroppo trova tantissimi e tantissimi riscontri, e vorrei che non ne trovasse. Io credo allora che il miglior sistema per superare questa situazione, in un primo momento d'impatto, sia semplice; lo dico in maniera modesta, anche se qui purtroppo dovrò citare ancora una volta Agnelli (e sinceramente per altri aspetti, non mi piacerebbe citarlo): il sistema migliore per far funzionare la scuola è quello di pagare bene gli insegnanti; è quello di dare agli insegnanti uno stipendio per cui la gente migliore sia interessata ad entrare nel mondo della scuola. E non dico migliore in senso qualitativo, ma in senso dico quantitativo, culturalmente quantitativo, tecnicamente quantitativo. La gente migliore deve sentire un minimo di attrazione ad entrare nel mondo della scuola, a prestarvi il suo lavoro, a mandarla avanti e a farla sviluppare; laddove oggi l'insegnante, il docente, il tecnico che opera nella scuola, fa parte di quella triste categoria di persone che, avendo un reddito fisso, prende uno stipendio di fame, e paga tantissime tasse, in maniera diversa, magari, rispetto ad un avvocato, rispetto a un medico.

Ecco, questo è il problema, il primo problema, sul quale io innesto direttamente il discorso del ruolo unico nella formazione professionale, ruolo che, del resto, è già cosa esistente nel contratto privato. Il problema mi pare ci tocchi direttamente, anche in riferimento a quello che deve essere la scuola di formazione professionale.

Io non credo culturalmente e ideologicamente che debba esistere in futuro una scuola di formazione professionale, così come esiste oggi; forse ci troviamo di fronte ad una divisione assurda, di classe se vogliamo, e sicuramente è anche assurda proprio perché è di classe. Ma è anche vero che noi oggi non riusciremo mai a spazzare la scuola di formazione professionale, a creare una scuola unica. Quindi mi interessa, a questo punto, che essa continui a funzionare: deve sopravvivere, affrontare concretamente il discorso della formazione professionale, e a questo proposito è bene fare alcune considerazioni.

La formazione professionale (forse rischierò di essere banale stasera) in effetti ha il compito di preparare delle persone che dovranno operare nel mondo del lavoro in maniera più tecnica — se mi è consentita questa divisione, e in una divisione così categorica io ci credo poco —, ma, in linea di massima, si può dire che la formazione professionale dovrebbe preparare delle persone per il mondo del lavoro che opereranno più tecnicamente che intellettualmente.

Cioè si richiederà una certa esperienza, si richiederà una certa capacità, a lavorare spesso con delle macchine, a fare spesso un lavoro puramente manuale, e non è che ciò non richieda intelligenza e capacità: tutt'altro! Si preparano i giovani per un lavoro spesso di tipo artigianale. Di fronte a tutto questo, però, noi, a causa di questa benedetta legge numero 51 (mi auguro che sia questo, mi auguro che non ci siano delle cose peggiori dietro), troviamo che chiunque va alla formazione professionale con un minimo di titolo di studio, sia esso titolo un diploma di scuola media superiore, sia una laurea conseguita in una qualsiasi facoltà, si trova subito ad un gradino superiore rispetto al tecnico il quale, probabilmente, dal punto di vista pratico, considerando cioè il fine per cui la scuola di formazione professionale è stata creata, è addirittura più importante, ammesso — lo ripeto — che questa distinzione sia lecita, non dico di tutti, ma certamente di molti, alla stregua del lavoro che la preparazione specifica di chi ha conseguito un titolo di studio, compresa una laurea, consentirebbe di svolgere all'interno della formazione professionale.

A parte un altro discorso al quale io accennavo (dico accennavo, perché volevo fare degli studi più attenti e non ne ho avuto la possibilità) nella mia relazione. Stiamo attenti che molto spesso, il titolo di studio per il personale che noi andiamo ad assumere, ha una funzione puramente ornamentale. E' una sovrastruttura; cioè non possiamo nasconderci che nella formazione professionale sono entrate, tempo fa (mi piace questa espressione "tempo fa"; in regime democristiano, si potrebbe anche dire), delle persone che oggi credo avranno acquisi-

to grande esperienza. Anzi, oggettivamente, mi è capitata l'occasione di parlare con persone che hanno frequentato i corsi, con persone che nei corsi lavorano, e ho avuto modo di constatare certe situazioni in cui gente — faccio un esempio — (non so se ricordo bene) laureata in economia e commercio andava ad insegnare elettronica. Non lo so. Io penso che queste persone, insegnando elettronica, avranno imparato sicuramente a insegnare elettronica; saranno diventate dei bravi professori di elettronica, ma non credo che si vorrà attribuire questa bravura al fatto che sono laureati in economia e commercio.

E questo è un caso. So di tanti altri casi; so che l'elettronica, perché questa è una cosa un po' strana, è legata spesso a diplomi di maturità scientifica, cose che mi lasciano perplesso, e non perché io abbia niente contro i diplomati di maturità scientifica — me ne guarderei bene —: sostengono che siamo di fronte a casi che vengono oggettivamente ed economicamente trasformati in diritti, e cioè in privilegi economici. Pertanto io non credo che in una scuola di formazione professionale possa essere il titolo di studio l'elemento discriminante ai fini dell'appartenenza ad una classe di stipendio anziché ad un'altra.

Io non lo so; io credo che se fossi un bravo artigiano, tanto per fare un esempio (non so se questa Regione abbia già in animo di istituire o se già abbia istituito dei corsi di telaio; faccio un esempio; potrei farne anche tanti altri: potrei parlare di lavorazione del legno), se però io fossi un bravo lavoratore del legno — bravino, ecco; un po' bravo lavoratore del legno —, o una brava — o bravina — tessitrice, non andrei a lavorare in una scuola di formazione professionale, perché il contratto che la Regione mi offre è umiliante; perché in un corso in un cui si dovrebbe imparare a tessere tappeti, o in cui si dovrebbe imparare a lavorare il legno, si avrebbe questa situazione: chi insegna a lavorare il legno, cioè chi insegna concretamente a trovarsi il lavoro per vivere è bistrattato rispetto, magari, al professore di cultura generale, con tanto rispetto per il professore di cultura generale; se infatti io andassi ad insegnare in una

scuola di formazione professionale dovrei insegnare cultura generale, non potrei insegnare sicuramente l'arte di lavorare il legno o l'arte di fare i tappeti.

In questo senso io intendo parlare contro l'articolo 1 *bis*, per dire che il problema andrebbe completamente rivisto nella prospettiva di offrire una dignità reale a chi oggi nella scuola di formazione professionale lavora, sì senza un titolo di studio, ma con grandissime capacità tecniche e apportando un importante contributo.

Pertanto io esprimo il mio voto contrario a questo modo di rinviare il problema, per quanto riguarda la definizione del ruolo unico; e comunque mi riservo di intervenire su altri articoli per precisare ulteriormente la mia posizione in riferimento ai vari aspetti che caratterizzano profondamente in negativo questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 *bis*. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BOI, *Segretario*:

Art. 2

Presso ogni Centro regionale di formazione professionale, istituito secondo la normativa vigente, è costituito il Consiglio di direzione.

Il Consiglio di direzione è composto dal Coordinatore del Centro che lo presiede e dal personale docente e non docente presente nel Consiglio di gestione sociale di cui all'articolo 22 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

Il Consiglio di direzione dura in carica tre anni.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Il Consiglio di direzione:

a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa e sull'impegno degli stanziamenti a destinazione non specifi-

catamente vincolata attribuiti al Centro dal piano finanziario, su cui il Consiglio di gestione sociale è chiamato a decidere ai sensi dell'articolo 22, primo comma, lettera b) della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;

b) decide sull'impiego del personale del Centro;

c) esercita, inoltre, tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BOI, *Segretario*:

Art. 3

L'articolo 21 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Ad ogni Centro è preposto un Coordinatore.

Il Coordinatore di Centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, fra il personale docente della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale.

La nomina a Coordinatore di Centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al Coordinatore di Centro è corrisposta, per la durata dell'incarico un'indennità secondo le modalità e nella misura previste per i Coordinatori di settore appartenenti al ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale.

Il Coordinatore di Centro, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle pro-

prie funzioni un docente del Consiglio di direzione. In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

Il Coordinatore di Centro ha funzione di direzione e controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento dell'attività didattica del Centro, cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente riferendo su tutti i fatti che assumono rilevanza ai fini della funzionalità del Centro e della piena utilizzazione del personale docente.

Sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BOI, Segretario:

Art. 4

Presso l'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale è istituito l'Albo regionale dei docenti della formazione professionale.

Detto Albo è predisposto in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nei corsi di formazione professionale.

L'Albo è articolato in tre sezioni:

— nella prima sezione è iscritto il personale docente degli enti privati con contratto a tempo indeterminato;

— nella seconda sezione è iscritto il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha prestato servizio con rapporto a tempo determinato per almeno cinque mesi con impegno settimanale e non inferiore a dieci ore di insegnamento a decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

— nella terza sezione sono iscritti gli aspiranti docenti in possesso di apposito attestato sui requisiti professionali. L'attestato è rilasciato a seguito del superamento di un esame secondo modalità che sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge nel rispetto delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'Albo viene approvato con decreto dell'Assessore competente in materia di formazione professionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Albo viene aggiornato, con la medesima procedura di cui al comma precedente, entro il 31 gennaio di ogni due anni.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti: il numero 1 e il numero 2. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Melis:

"Art. 4 — L'Albo è articolato in due sezioni:

— nella prima sezione è iscritto il personale docente degli enti privati con contratto a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 1980;

— nella seconda sezione è iscritto il personale docente che ha prestato servizio con rapporto a tempo determinato presso i centri di formazione professionale o sedi equiparate, nonché gli aspiranti docenti in possesso dei titoli prescritti dal regolamento di esecuzione della presente legge". (1)

Emendamento aggiuntivo Sechi - Pigliaru - Melis:

"Dopo l'articolo 4 è istituito il seguente articolo:

Art. 4 bis

Ai fini dell'attuazione dei piani triennali della formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire graduatorie regionali dei docenti per l'insegnamento di gruppi di discipline omogenee.

La formazione delle graduatorie è disposta, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, a seguito di pubblici concorsi per titoli ed esami, cui sono ammessi coloro che, alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti alla sezione seconda dell'Albo regionale di cui all'articolo 4.

Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i criteri per la predisposizione dei bandi e per la formazione delle graduatorie".
(2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di illustrare gli emendamenti l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo 4 l'onorevole Castellaccio. Ne ha facoltà.

CASTELLACCIO (P.S.I.). Presidente, nel dibattito e nella sequenza degli interventi (di tutti gli interventi) sono emerse discordanze dei punti di vista, che riflettono questioni, alcune di principio, altre, se possiamo chiamarle così, di carattere tecnico. Queste discordanze fondamentali si trovano agli articoli: 4, 5, 6 e 6 bis. Personalmente nel mio intervento — ma anche quasi tutti gli oratori lo hanno fatto nei loro interventi — ho espresso la volontà che il Consiglio possa trovare possibilità di accordo in rapporto agli argomenti sui quali c'è contrasto. Ecco perché, Presidente, io chiudo proponendo la sospensione della discussione degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis, con la espressione

di volontà da parte del Consiglio di trovare un accordo sul contenuto di questi articoli, e che quindi si passi all'esame dell'articolo 7.

BUZZANCA (P.R.S.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzanca, c'è una richiesta di sospensione. Lei parla a favore o contro?

BUZZANCA (P.R.S.). Vorrei parlare contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUZZANCA (P.R.S.). La ringrazio, Presidente. Ci troviamo, Presidente del Consiglio e colleghi, di fronte ad una di quelle situazioni che io andavo citando, per l'appunto, non più di cinque minuti fa. Io non mi illudo per quanto riguarda i moventi di questa richiesta; mi rendo conto che ci sono delle correnti sotterranee — o sottomarine, se preferite — che spingono in questa direzione, però non posso non denunciare questo fatto tipico di costume e di cultura che si sta ripetutamente verificando in questo Consiglio regionale. Quando nasce un problema, non si trova soluzione migliore se non quella di rinviare tutto, di sospendere il tutto, affinché, in un qualche modo, al di fuori di quest'Aula, non la Commissione, per carità (la Commissione ha già discusso e deciso a suo tempo), ma non si capisce chi, sicuramente alcune persone più o meno vicine al triumvirato, possano in qualche modo trovare degli accordi al di fuori della sede istituzionale, che è comunque o la Commissione o il Consiglio e, confezionando un pasticcio a metà, riescano a ritrovare gli equilibri tra il Partito comunista e il Partito socialista, da una parte, e la Democrazia Cristiana, dall'altra.

Noi abbiamo consapevolezza chiara fino in fondo che qui ci troviamo di fronte ad una di queste situazioni. Essa si è espressa anche con dei precedenti, perché la Commissione ha approvato un testo diverso da quello proposto dalla Giunta, perché in Commissione c'era una maggioranza democristiana, e la Giunta, malgrado tutto, non è proprio sorretta da una maggio-

ranza democristiana: ha ancora dei barlumi di indipendenza, ogni tanto. Quando questi barlumi di indipendenza si trasformano in fatti, in fatti concreti, ecco che allora nasce il problema di ritrovare rispetto a questo fatto, rispetto a questo dato, le garanzie da fornire alla Democrazia Cristiana, e che nasce quindi il bisogno di sospendere tutto.

Io non capisco che cosa si voglia sospendere. Qua ci sono due interpretazioni, due cose completamente diverse, in contrapposizione tra loro: da una parte c'è la richiesta della Democrazia Cristiana, passata in Commissione, di prevedere che i corsi di formazione professionale, funzionanti con il pubblico denaro, cioè di tutti i cittadini, di tutti i contribuenti, possano autogestirsi sino in fondo il proprio personale, possano assumerselo liberamente, possano prenderlo da dove vogliono, al di fuori di qualsiasi graduatoria. Io capisco come la Democrazia Cristiana abbia grossi interessi a trovare e a fare approvare questa soluzione. Non a caso, in Commissione, è riuscita ad imporla (e ha fatto bene, perché essa rientra nella linea della Democrazia Cristiana), peraltro dietro la grossa, brillante copertura della libertà di insegnamento, della libertà di coscienza, della cultura cattolica e della cultura cristiana: tutte cose vere, ma che bisogna conquistarsi, che bisogna pagarsi. Infatti l'iniziativa privata è tale fino a quanto è perseguita, non dico completamente (oggi a queste cose non ci siamo più abituati), ma per un minimo con i soldi propri.

Dall'altra parte c'è un tentativo, almeno a metà, proposto dalla Giunta, di battere questa politica, poiché anche la Giunta — mi auguro — si è resa conto che questa è una grossissima macchina elettorale della Democrazia Cristiana: personale, privatistica, pagata col denaro pubblico. Dei circa 1.000 corsi — da quanto mi risulta — che ci sono in Sardegna, 800 sono privati e buona parte di questi sono gestiti dal mondo cattolico; dall'altra parte ci sarebbe quindi la pretesa di controllare un minimo (perché non mi pare che la proposta della Giunta, poi, sia soddisfacente nemmeno in questo), la fine che fa il pubblico denaro.

A questo punto le cose son due: o si vuol

battere la posizione della Democrazia Cristiana, e si ha volontà di farlo, e allora bisogna mantenere gli emendamenti che sono presentati, e bisogna votarli; o non la si vuole battere, e allora basta ritirare gli emendamenti e approvare il testo che ha approvato la Commissione. Restiamo qui, lo discutiamo e lo approviamo. Non capiamo proprio perché si voglia questo rinvio, se non per fare un ulteriore, grande, brutto pasticcio.

In conclusione, siamo contro il rinvio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro.

Vuol parlare a favore o contro la proposta di sospensione?

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. A favore!

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta accoglie la proposta del collega Castellaccio di sospendere l'esame degli articoli, 4, 5, 6 e 6 bis. Io vorrei far presente che, nel caso fosse accolta la proposta, occorrerebbe sospendere l'esame di altri tre articoli: l'articolo 11, l'articolo 24 e l'articolo 25, poiché essi contengono riferimenti all'articolo 4.

Io ho detto stamattina che la Giunta era disponibile a compiere un'ulteriore verifica per ricercare la possibilità di un accordo unitario su questo problema dell'albo e degli esperti; che questa verifica andava compiuta — come va compiuta — in tempi rapidissimi, quindi che non deve bloccare la possibilità di una rapida e sollecita approvazione della legge. Noi riteniamo comunque, se vi è questo tentativo da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, che non sia da escludere l'ipotesi di trovare una soluzione unitaria che salvaguardi le posizioni di fondo espresse dalle varie forze politiche.

Per questi motivi accogliamo la proposta

VIII LEGISLATURA

CLXXXVIII SEDUTA

12 NOVEMBRE 1981

di sospendere l'esame di questi articoli, avanzata dal collega Castellaccio.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Castellaccio. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BOI, Segretario:

Art. 7

Il personale regionale della formazione professionale è ricompreso nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

La dotazione organica del ruolo unico regionale di cui alla tabella "B" richiamata dall'articolo 30, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 è sostituita da quella stabilita nella tabella "B" allegata alla presente legge.

L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poiché non mi era consentito dal Regolamento intervenire sulla proposta di sospendere testé votata, dovendosi limitare a due il numero degli interventi: uno a favore e uno contro, ed essendo stata decisa la stessa, ovviamente, dal Consiglio, autorevolmente, e cioè nel senso dell'accoglimento della sospensione; io faccio presente ai colleghi e al Presidente, che sugli articoli su cui è stata chiesta la sospensione ci sono oggettive divaricazioni di posizioni politiche tra i colleghi del Consiglio. Esse sono state oggetto di defatiganti trattative che hanno portato a sospendere i lavori della Commissione, praticamente, per tre settimane; quindi non è una materia inesplorata né si tratta di un ripensamento da parte di qual-

cuno, in ordine alle posizioni assunte (noi abbiamo votato a favore per la sospensione, proprio per dimostrare non esservi nessuna chiusura pregiudiziale). Io non vorrei che si ripettesse un rito di colloqui inconcludenti, poiché su questa falsariga noi ci siamo imbarcati, per buona volontà di entrambe le parti nel mese di ottobre (se non erro), o nel mese di settembre; ci siamo accorti che stavamo pestando acqua, perché, da una parte e dall'altra — ovviamente, e in buona fede culturale e in coerenza politica —, venivano sostenute le rispettive tesi con scarssissimo margine di disponibilità a modificarle.

Questi articoli sono passati poi in Commissione — come loro fanno — col voto prevalente del Presidente, quindi con una non maggioranza politica: attraverso un fatto puramente regolamentare. Ora la domanda che io faccio a me stesso e agli altri è questa: ci sono proposte nuove in ordine a questi articoli? Perché, se non ci sono proposte nuove, cari colleghi, noi dobbiamo avere la consapevolezza che, come non pretendiamo di modificare noi le posizioni altrui, altri non pretenda di modificare le nostre posizioni. Infatti su quelle posizioni precedenti non abbiamo trovato uno spazio di disponibilità; e non per mancanza di propensione all'accordo — che, al contrario tutti noi abbiamo avvertito e avvertiamo: sarebbe veramente la cosa ottimale, trattandosi di una legge non di poco conto —; ma non vorrei — e qui non è che metto le mani avanti in termini politici: lo dico in termini metodologici — che si riprendano infinite discussioni per ripetersi reciprocamente le stesse cose, dando l'impressione che la democrazia intanto esista in quanto sia una democrazia consociativa; il che non è vero. Quando si fa il massimo sforzo, sinceramente, come è stato fatto, per verificare le posizioni rispettive (perché i colleghi sia dell'una che dell'altra parte non si sono incontrati in Commissione per chiacchiere per tre settimane, ma per confrontare le posizioni, e a quegli incontri che dovevano essere positivi sono seguite riunioni della Commissione nella sua globalità, che tornava a ribadire sempre le stesse cose), ebbene, alla fine io chiedo serietà e rispetto reciproco delle parti politiche,

in quanto da una parte o dall'altra non si affermano delle tesi per il gusto di affermarle: si affermano delle tesi che si ritengono, giustamente, nell'ottica in cui si pone ciascuna parte, tesi valide che però non trovano conciliazione perché portano a soluzioni normative differenziate.

Io dico questo perché non ci vorremmo assumere tutti la responsabilità di bloccare — non stasera: l'arco temporale di questa seduta può essere utilizzato benissimo almeno per gli altri articoli —, martedì o mercoledì, quando decidessimo di riprendere, lo sviluppo della discussione in riunioni che non servono a niente. Se non ci sono proposte nuove, dall'una o dall'altra parte, non serve incontrarsi per vedere se ci sono proposte nuove, non serve. Servirebbe soltanto a rileggerci gli articoli; a reipotizzare rovesciamenti normativi che poi, alla stretta finale, nessuno è disposto ad accogliere, per tre punti, che io riassumo, e che sono fondamentali nel dibattito che noi stiamo facendo.

Primo: chi ha insegnato per almeno 5 mesi e 10 ore settimanali deve essere messo alla pari con chi non ha mai insegnato? Ecco, su questo punto la Democrazia Cristiana dice: "Non è giusto che noi mettiamo alla stessa stregua chi ha insegnato e chi non ha insegnato". Perché qui si tratta sostanzialmente di precari, non da sistemare, si badi bene, ma di precari ai fini della costituzione di un albo. Poi possono essere assunti o non assunti.

Da parte dei colleghi comunisti e, in certa misura, socialisti si dice: "Bisogna che anche questi si sottopongano ad una fase concorsuale che li collochi in una posizione di graduatoria". Certamente, quando si formerà la graduatoria questi che hanno già insegnato avranno maggiori titoli, quindi teoricamente potrebbero essere prima degli aspiranti, ma devono essere messi alla pari con gli aspiranti.

Da parte della Democrazia Cristiana, pochi o molti che siano questi insegnanti (si tratta di qualche decina di insegnanti), si sostiene — così come, d'altra parte, hanno sempre sostenuto le organizzazioni sindacali, le forze politiche democratiche circa la questione del pre-

cariato in Italia (e qui, ripeto, si tratta non di un precariato al fine dell'assunzione, ma di una posizione ai fini di un albo: se devono venire in una sezione distinta e precedente i semplici aspiranti o se debbono venire insieme agli aspiranti) —, si sostiene che è una categoria che deve essere moralmente tutelata.

E su questo primo punto ci sono proposte nuove, o non ce ne sono? Se non ce ne sono è inutile stare lì a guardarci e a trascinare il Consiglio per delle mattinate o addirittura per un'altra mezza settimana, dal momento che si ipotizza una tornata consiliare la prossima settimana, anch'essa breve, per necessità varie, che potrebbe essere ridotta come questa settimana a mercoledì o a giovedì (non so se sarà possibile venerdì), col rischio di andare ancora avanti con questo disegno di legge e non poter affrontare l'altra.

Il secondo punto è un punto fondamentale per quanto ci riguarda. Cioè, le graduatorie sono vincolanti per i centri privati, o debbono essere vincolanti per i soli centri pubblici? C'è un altro aspetto anche di questa tematica che ci vede diversificati, ma è un aspetto squisitamente politico-amministrativo: le graduatorie devono essere provinciali o regionali? Ma su questo punto non credo che caschi il mondo per nessuna parte se si dovesse decidere in un senso piuttosto che in un altro. Ma il punto che io ho enunciato: se ci debba essere una graduatoria anche per la assunzione nei centri privati e se questa debba essere vincolante, è un punto sul quale noi abbiamo detto a tutte lettere — con molta umiltà, cari colleghi, ma con molta consapevolezza di questa nostra posizione — non potremo cedere mai. Abbiamo annunciato che per sostenere la nostra posizione avrebbero parlato (poi non succederà, ovviamente) trentadue consiglieri del gruppo su trentadue consiglieri: esso infatti tocca la nostra posizione ideologica e politica nella società italiana.

Vogliamo riunirci per discutere, per vedere se la Democrazia Cristiana rinuncia a questo punto? Su questo punto, almeno, si abbia il buongusto di rispettare le posizioni. Abbiamo detto: che siamo in maggioranza, o che siamo in minoranza, noi abbiamo una posizione preci-

sa nel mondo politico italiano, che è quella di garantire, al massimo grado, il pluralismo delle istituzioni della società civile, e di quanto la società civile può promuovere in supplenza del potere pubblico. "Benissimo i controlli" — noi diciamo — "però, una volta che il centro privato si assume esso l'iniziativa di promuovere la formazione professionale, deve essere libero di chiamare gli insegnanti più omogenei alla sua matrice culturale, ideologica, politica, religiosa, quella che essa è".

Su questo punto io chiedo veramente, come testimonianza di democrazia, che è rispetto delle posizioni, di non iniziare nemmeno trattative; questo significherebbe veramente bloccare i lavori del Consiglio per niente. Lo stiamo dicendo (io ho detto poc'anzi: con umiltà), lo stiamo dicendo senza nessuna iattanza. Ciascuno è quello che è nella vita politica; rappresenta quello che deve rappresentare nella società civile e nella società nazionale. La Democrazia Cristiana, che proprio in questi giorni sta dibattendo della sua identità, del suo rinnovamento, non può essere chiamata ad una trattativa, ad una negoziazione che si riferisce ad una sorta di potere pubblico il quale possa imporre gli insegnanti che vuole — attraverso tutte le modalità che vanno bene per gli enti pubblici — ad un ente privato.

E il terzo punto è analogo a questo. Quando si fanno delle convenzioni per avere esperti nei centri pubblici e nei centri privati, la Giunta vorrebbe che le convenzioni siano fatte direttamente dall'Assessore anche per i centri privati. Noi sosteniamo che questo può andar bene per i centri pubblici, mentre non riteniamo possa andare bene per i centri privati. Diciamo: se, a monte, i centri privati hanno l'approvazione del piano — sia esso triennale od annuale — che prevede la chiamata di questi esperti, la convenzione è un atto dell'ente, né più né meno come la chiamata in servizio di un altro insegnante. A monte, infatti, l'autorizzazione è consacrata da un intervento della Pubblica Autorità che approva il piano triennale ed annuale in cui quella convenzione è prevista; il rapporto di lavoro è tra l'ente privato e l'esperto convenzionato, né più e né meno come per

ogni docente, poiché l'esperto convenzionato non è altro che un docente transitorio, che un docente temporaneo. E così come per il centro privato avviene che si assume esso la responsabilità di porre in essere il rapporto di lavoro con un normalissimo docente, a maggior ragione deve essere il centro privato — mediante convenzione — ad avere un rapporto con un docente straordinario sotto la figura dell'esperto.

Sono questi i tre punti; e ritengo che bene facciamo a sospendere, per dare una ulteriore dimostrazione reciproca di una volontà di vedere se su questi punti qualcosa si può scavare. Ma chi si è assunto l'onere della proposta — e ho terminato — (il collega Castellaccio non c'è), dovrebbe avanzare delle proposte nuove; infatti se, giunti al dunque, noi ci dovessimo riunire (quando che sia: martedì pomeriggio o mercoledì mattina) per chiederci a vicenda: "Ci sono proposte nuove?". E non ne venisse nessuna, cari colleghi, in quel momento noi, veramente, toccheremmo con mano che abbiamo fatto perdere tempo al Consiglio e che non l'abbiamo rispettato.

Perché io ho la sensazione, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che tanto ci siamo in qualche modo assuefatti a pensare che tutto possa essere trattato; ho la sensazione — ripeto — che si stia proponendo di sederci ad un tavolo delle trattative solo in forza di questa abitudine, senza ancora avere una proposta specifica che preveda: "Primo, sull'albo e sulla graduatoria cosa ne direste di questa idea nuova?". Perché sugli altri punti non vedo come si possa negoziare.

Quindi io chiedo, veramente, nell'interesse dei doveri che noi abbiamo verso questo Consiglio e verso le categorie interessate, di portare proposte nuove, se ce ne sono. Se non ce ne sono è inutile che si chieda alla Democrazia Cristiana, che vede nell'attuale disegno di legge la composizione, la meno peggiore, di esigenze pubbliche e private che essa condivide, che si faccia il carico di scoprire in che cosa non va bene il disegno di legge che essa sostiene.

A questo punto proposte nuove devono venire da chi vuole modificare questo disegno di legge. E dobbiamo dire sinceramente che le pro-

poste nuove noi le aspettavamo dagli emendamenti che la Giunta avrebbe proposto. Siccome gli emendamenti non fanno altro che riproporre né più e né meno (e io li rispetto: è una tesi sacrosanta della maggioranza e della Giunta tentare di riproporre il testo originario), né più e né meno, ciò che la Commissione a suo tempo, fortunosamente, se volete, per un fatto regolamentare, non ha accolto, mi viene il dubbio che non ci sia nessuna proposta nuova. Ma piuttosto l'affermazione legittima — direi doverosa —, da una parte, delle proprie tesi nei confronti dell'affermazione; dall'altra parte, di tesi che non hanno trovato conciliazione. Ciò che configurerebbe effettivamente una dialettica fine a sé stessa, uno stomaco vuoto che cerca di digerire sé stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ' (P.C.I.). Molto brevemente, per dire solo poche parole. Per esprimere innanzitutto...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, volete prendere posto, per favore.

ORRÙ' (P.C.I.). Per esprimere, innanzitutto, la sorpresa per la sorpresa del collega Saba, giacché non ci sono stati, mi pare, da parte di nessuno, intenti sotterranei, sotterfugi, marchingegni per evitare chissà quali scogli e con non so quali disegni riposti. Semplicemente è accaduto questo stamattina: da parte di vari gruppi, compreso il gruppo della Democrazia Cristiana (potrei anche essere più preciso, ma non è il caso), è stata affacciata l'ipotesi, per la produttività dello stesso dibattito, di sospendere la discussione, e quindi l'approvazione e la votazione, sugli articoli 4, 5, 6 e 6 bis, che, è vero, sono stati per tanto tempo oggetto di appassionata e anche aspra discussione in Commissione, come il collega Saba ben sa. Questo è stato il motivo. Nell'ipotesi che è stata affacciata noi abbiamo colto — così almeno ci è parso — la disponibilità da parte di tutti i proponenti a ulteriormente

riflettere, giacché tutto è perfezionabile, perché gli articoli in questione della legge possano essere più rispondenti alle esigenze rappresentate.

Le nostre posizioni (vuol saperlo?) sono quelle che abbiamo espresso, però la nostra disponibilità esiste ed esiste credo per tutti i gruppi. Di questo — credo — si debba tener conto, senza fare polveroni. Non c'è nulla di strano e di inusitato se, nell'esame di una legge, si decide di sospendere la discussione su qualche articolo al fine di consentire a tutti un ulteriore momento di riflessione. In questi termini chiari, limpidi credo vada affrontata la situazione, il problema. Chiarito questo, penso si possa procedere senza riaprire vecchie polemiche. Anche se su altri articoli le polemiche forse si riapriranno. Ma io mi auguro che la sospensione richiesta possa favorire un esame più attento, rigoroso e produttivo, dell'intera legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, stiamo discutendo sull'articolo 7, ma è chiaro che l'articolo 7, da quanto ho sentito dai colleghi che mi hanno preceduto, subisce i riflessi di una polemica, che non vuole assolutamente né spegnersi né tanto meno placarsi.

La polemica si incentra su determinate scelte (se non ho capito male, la sospensione della discussione dell'articolo 4 chiesta dal collega Castellaccio da ciò è motivata), le quali — cari colleghi del Consiglio, non dimentichiamocelo — in Commissione hanno portato a lunghe discussioni, a dibattiti accesi su questioni di principio, su questioni di natura anche giuridica e quindi anche di natura economica, se è vero come è vero che il pretesto avanzato dalla Giunta è quello della spendita totale a carico della Regione per il funzionamento dei centri di formazione professionale privati.

Non è poco il tempo che abbiamo impiegato in Commissione per trovare una soluzione: e allora scusando l'immodestia, si dia atto che il nostro gruppo, tramite il rappresentante del Movimento Sociale Italiano, ha proposto una

soluzione per uscire da questo dibattito. Da questo scontro che non è, secondo me, ideologico, ma che è scontro di interessi politici e legittimi.

Interessi politici che possono essere accentrati nella Giunta, disponendosi secondo un assetto che è giustificabile o meno, ma che individua una scelta: rappresenta una direzione sulla quale loro vogliono incamminarsi. Interessi legittimi, e anche politici, dall'altra parte, nella cui logica io non ho nascosto che si inseriva la nostra posizione: ci arrocciamo anche noi su quel versante perché il discorso sull'iniziativa privata e quindi sulla possibilità di scelta in determinate direzioni, ecco, deve riflettere una posizione politica di principio. Si tratta della libertà di una scelta propria dell'iniziativa privata che parte dalla mente, e che è informatrice della funzione educatrice, quindi della funzione didattica tipica della formazione professionale, e che giunge fino alla scelta di queste aziende o industrie private le quali dai centri di formazione privata hanno tutto il diritto di scegliere secondo modalità che non devono obbligatoriamente, rigorosamente, rispettare una determinata graduatoria, che può non essere di gradimento. E fin qui io ho già detto abbastanza in Commissione; ho detto abbastanza durante la discussione generale, e credo di aver detto qualche cosa anche stamattina.

Detto questo però, cari colleghi, tornare oggi, dopo che si sono proposti emendamenti, dopo che si è fatta una lunghissima discussione, tenendo ferme le posizioni, significa che la riflessione chiesta anche e soprattutto da noi in Commissione e ribadita in Consiglio comincia a produrre certi effetti. Ed io di questo devo compiacermi perché ciò significa che il collega Castellaccio non è stato sordo — come non sono stato sordo io — a certi richiami che potevano trovare una soluzione conciliatrice: egli è buon testimone.

E' una questione di volontà politica. E se è questione di volontà politica, ben venga la riflessione, ben venga il rinvio a martedì o a mercoledì di questa discussione.

Però avvertiamo anche noi che, se dobbiamo perdere tempo per discutere e per barattare

e non per trovare quello strumento necessario di cui noi siamo stati i promotori, i suggeritori, in Commissione e anche in Consiglio, ebbene, allora dobbiamo denunciare ancora una volta che si va incontro non a soluzioni che salvino determinati sacri principi, ma a soluzioni — ennesime soluzioni — di lottizzazione politica. E allora anche noi poniamo dei punti interrogativi; nella discussione di mercoledì anche noi assumeremo le nostre posizioni a seconda di quello che si intende fare. Perché il Movimento Sociale Italiano non intende, dopo tutto quello che ha detto, dopo tutto quello che ha ribadito, dopo tutto il contributo che ha dato in Commissione e anche in Consiglio, non intende assolutamente compromettere certe sue posizioni per una inutile discussione che non incontrerebbe, ecco, l'aspettativa dell'opinione pubblica, l'aspettativa dei lavoratori della formazione professionale.

Detto questo signor Presidente, io brevisimamente... Se non ho capito male, si è discusso dell'organico, stiamo passando alla discussione dell'articolo 7...

PRESIDENTE. La discussione verte sull'articolo 7, per cui inviterei i colleghi ad attenersi al testo.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Stiamo parlando dell'articolo 7. Brevissimamente, perché non ho molto chiaro quale è l'organico definitivo dei centri di formazione professionale in Sardegna: si è parlato di 400 unità, ma credo che siano degli enti pubblici. E allora, diciamolo all'opinione pubblica, che l'organico stabilito nella tabella B, alla quale si riferisce l'articolo 7, e a proposito del quale io rinnovo tutte le nostre questioni di principio, non deve incorporare tutto il personale della formazione professionale nel ruolo unico del personale della Regione. Questo organico dovrebbe essere scorporato, e quindi ricompreso con una legge in un ruolo speciale, quindi disciplinato con una normativa speciale che potrebbe anche essere più vantaggiosa per i dipendenti della formazione professionale, avvalendosi delle conclusioni emerse da tutto il discorso sviluppato ieri per

quanto riguarda il problema didattico, la scuola professionale.

Vi sarebbe da discutere (ma ne discuteremo nei successivi articoli) anche dell'utilizzazione di questo personale, durante i mesi in cui si renderà disponibile. Infatti, se essi sono stati assunti per l'espletamento di determinate mansioni con una disciplina che deve essere ben chiara e precisa, io non capisco — e non lo ritengo giusto — come si possa inserire nella legge una normativa a carattere pendolare per questi dipendenti.

Sì, sono dipendenti della Regione; ma che valore ha l'affermare: "Se non vengono utilizzati per questo, vengono utilizzati per l'altro"? No; il loro contratto di assunzione è preciso, specifico: quella è la loro funzione; quella è la loro mansione, quelle sono le loro prestazioni, per quello sono stati pagati, e non per essere trasferiti in settori per i quali, oltretutto, non hanno nessuna specializzazione. E' un discorso di ordine sindacale che faremo; che si attesta su determinati ordini, su criteri normativi e su argomentazioni di carattere giuridico.

A parte questo, allora, e concludo il discorso, signor Presidente, l'opinione pubblica deve conoscere che noi abbiamo, distribuite nelle fasce, un organico di 2.898 unità; e non sono più 400.

Si pone quindi davvero il problema della responsabilità: se, cari colleghi della Democrazia Cristiana e del Partito comunista, questa spesa dobbiamo affrontarla (ed è giusta l'osservazione, il richiamo fatto da Piredda stamattina), ebbene affrontiamola anche in termini finanziari, perché non so in quale modo sia possibile lasciare le strutture completamente alla iniziativa privata, e volere al contempo vincolare il personale.

Tutto questo si riflette sul problema delle convenzioni, sul problema delle scelte, si riflette anche sul problema del collocamento degli allievi, cioè di coloro che verranno inseriti nel mondo del lavoro, nei vari settori dell'economia regionale. Allora si sappia che l'organico è di 2.898 unità, quelle previste dalla tabella B.

Qui cari miei, bisogna parlare molto chiaro;

e molto chiaramente interverremo anche sugli articoli successivi per dire a noi stessi — prima che ai dipendenti attuali, a quelli che dovranno essere inseriti attraverso i concorsi, le graduatorie e gli albi per i centri di formazione privata — che non di 400 unità si tratta, ma di 2.898 unità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 7 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BOI, *Segretario*:

Art. 8

Il personale docente è assunto nella quinta o quarta fascia funzionale, con la qualifica funzionale di "insegnante nei corsi di formazione professionale".

Nell'ambito della dotazione organica delle fasce funzionali di cui al precedente comma, i rispettivi contingenti del personale docente sono determinati ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

La tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata dalle qualifiche funzionali indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge, nella quale sono altresì ricomprese le qualifiche funzionali del personale non docente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 9 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 10.

BOI, *Segretario*:

Art. 10

Lo stato giuridico del personale della formazione professionale è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Il trattamento economico è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Al personale docente assunto nella quinta fascia funzionale, per il cui accesso sia prescritto il possesso del requisito del diploma di laurea a norma del successivo articolo 11, è attribuito, all'atto della conferma in ruolo, una anzianità di due anni utili ai soli fini della progressione economica nella fascia funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BOI, Segretario:

Art. 11

L'assunzione del personale docente ha luogo secondo le disposizioni previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Per l'ammissione ai concorsi di assunzione, oltre ai requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi regionali è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 4. Per i requisiti del titolo di studio e di specializzazioni e gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale valgono le disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, fermo restando che, per l'accesso alla quinta fascia funzionale, è prescritto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo

grado e, per l'accesso alla quarta fascia funzionale, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I concorsi pubblici di assunzione si articolano in due fasi.

La prima fase è volta ad accertare nei candidati, attraverso prove teoriche o teorico-pratiche, il possesso di idonea cultura generale e delle conoscenze teoriche e professionali proprie delle materie di insegnamento e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei.

La seconda fase concorsuale, cui sono ammessi gli idonei della graduatoria di merito di cui al precedente comma, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, è volta ad accertare le capacità didattiche nell'attività di formazione professionale, a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, o dall'articolo 39 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e del contestuale svolgimento di attività di insegnamento nei corsi professionali programmati.

A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti di formazione-lavoro con gli idonei di cui al precedente comma, per il solo periodo del corso di formazione, che ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei.

Il contratto di formazione-lavoro definisce, in misura non inferiore ad un terzo dell'impegno orario complessivo, le ore da destinare alla partecipazione ai corsi di formazione, attribuisce il trattamento economico iniziale della fascia funzionale cui il concorso si riferisce e prevede, fra i casi di risoluzione del contratto, l'ipotesi di assenza ingiustificata o, se giustificata, per un numero di giornate superiore ad un quinto di quelle destinate alla frequenza dei corsi.

Entro trenta giorni dalla conclusione del corso, la Commissione giudicatrice accerta le capacità didattiche dei candidati ammessi alla seconda fase concorsuale, che abbiano partecipato al corso medesimo per un periodo non in-

feriore all'ottanta per cento della sua durata, attraverso un colloquio integrato da una prova pratica e forma le graduatorie definitive di merito degli idonei e dei vincitori del concorso.

Il periodo di servizio reso con il contratto di formazione-lavoro dai vincitori del concorso e dagli idonei nominati a norma dell'articolo 40, terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è utile ai fini del computo del periodo di prova e della progressione economica nella fascia d'inquadramento.

PRESIDENTE. All'articolo 11 è stato presentato un emendamento di cui si dà lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Sechi - Pigliaru - Melis:

“Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Oltre i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi regionali, per i requisiti del titolo di studio e di specializzazione e gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale valgono le disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845” ”. (6)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SECHI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Non illustriamo l'emendamento perché occorre sospendere l'esame dell'articolo 11 perché fa riferimento all'articolo 4 di cui è stata chiesta la sospensione dell'esame.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo è collegato se il Consiglio è d'accordo, sospendiamo l'esame dell'articolo 11.

Si dia lettura dell'articolo 12.

BOI, Segretario:

Art. 12

Il personale docente adempie ai propri doveri, esplicando l'attività didattica in modo da assicurare la crescita culturale e lo sviluppo delle capacità professionali, nonché la partecipazione degli allievi al processo di formazione.

La funzione docente comporta l'obbligo dello studio e dell'analisi dei processi economici in atto nella realtà sociale, al fine di promuovere un costante adeguamento dei contenuti e dei metodi dell'attività formativa nei Centri in cui si opera.

In particolare, il personale docente:

a) cura il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti;

b) partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;

c) partecipa ai lavori delle commissioni d'esame o di concorso di cui sia stato nominato componente;

d) partecipa alle attività di programmazione, ricerca e sperimentazione didattica per la definizione collegiale degli obiettivi e dei metodi formativi;

e) vigila sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari, delle attrezzature e del materiale didattico in dotazione al Centro per le attività formative;

f) promuove la collaborazione dei genitori degli allievi;

g) svolge gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BOI, Segretario:

Art. 13

Il personale docente presta servizio presso

VIII LEGISLATURA

CLXXXVIII SEDUTA

12 NOVEMBRE 1981

i Centri regionali di formazione professionale istituiti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.

L'utilizzazione del predetto personale nelle strutture amministrative della Regione diverse dai Centri è consentita, per le esigenze della programmazione regionale nel settore della formazione professionale.

Durante lo svolgimento dei corsi, l'utilizzazione di cui al comma precedente non può riguardare più del 5 per cento dei docenti e protrarsi per un periodo superiore ad un quinto della durata dei corsi cui gli stessi docenti sono destinati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BOI, *Segretario*:

Art. 14

In deroga al disposto dell'articolo 37, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e fatta salva l'applicazione della norma di cui all'articolo 38, primo comma della stessa legge, il personale docente può essere temporaneamente destinato all'espletamento di mansioni diverse nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza nell'ipotesi di impossibilità all'esercizio delle mansioni proprie, in relazione alla concreta utilizzazione di personale nella qualifica specifica prevista nel piano annuale della formazione professionale. La predetta destinazione è disposta con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale su segnalazione dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Il personale docente conserva la propria qualifica funzionale tranne che nei casi di transito alla fascia superiore previsti dalle

vigenti norme, ovvero, a domanda e su conforme parere del comitato per l'organizzazione ed il personale, in caso di destinazione, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, all'esercizio di mansioni diverse in applicazione del precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BOI, *Segretario*:

Art. 15

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali.

L'articolazione settimanale dell'orario di insegnamento è disposta con atto del Coordinatore del Centro, sentito il Consiglio dei docenti e su proposta del Consiglio di direzione, in coerenza con il modello didattico-organizzativo individuato presso il Centro medesimo dal Consiglio di gestione sociale.

Il numero delle ore di insegnamento è fissato in 22 ore settimanali.

Qualora l'attività di insegnamento impegni per un numero di ore settimanali inferiore a 22 il docente è tenuto, nell'ambito della sede di servizio, allo svolgimento di mansioni diverse purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza presso le strutture del Centro e dell'Amministrazione.

Ai fini del completamento dell'orario di servizio di cui al primo comma, il personale docente è comunque tenuto a svolgere le attività preparatorie e complementari previste dall'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BOI, *Segretario*:

Art. 16

Il congedo ordinario al personale docente è concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, a conclusione del ciclo formativo o durante l'interruzione dello stesso.

Nei periodi predetti, la concessione del congedo ordinario è disposta secondo un programma annuale deliberato dal Consiglio di direzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BOI, *Segretario*:

Art. 17

A decorrere dal 1° luglio 1979 o dalla successiva data del passaggio od assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale della formazione professionale, in servizio alle stesse date, è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza indicati nella tabella "C" allegata alla presente legge, e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, assumendo a riferimento la tabella "D" allegata alla presente legge per l'attribuzione delle qualifiche funzionali ad esaurimento.

Al personale docente dei gruppi A e B trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che sia addetto stabil-

mente a mansioni amministrative o tecniche presso le strutture centrali dell'Amministrazione regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere attribuita la corrispondente qualifica funzionale nella fascia d'inquadramento, con la procedura di cui al comma quarto del predetto articolo 84.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BOI, *Segretario*:

Art. 18

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 17, e con le decorrenze ivi indicate, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici corrispondenti all'anzianità complessiva di servizio regionale accertata alla stessa decorrenza e determinata ai sensi del successivo articolo.

L'eventuale anzianità residua è utilizzata sia per l'attribuzione delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici.

Al personale nei cui confronti abbia trovato applicazione l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 46, è attribuito il trattamento economico annuo della classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello annuo determinato ai sensi dei commi terzo e quarto della predetta norma. Il trattamento economico non può comunque essere attribuito in misura superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale d'inquadramento e l'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

BOI, *Segretario*:

Art. 19

Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale, il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale dal personale inquadrato nel ruolo unico ai sensi dell'articolo 17 è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza; tale ultimo servizio è così valutato:

- per intero, se prestato in carriera o categoria di appartenenza all'atto del passaggio;
- per due terzi, se prestato in carriera o categoria immediatamente inferiore rispetto a quella di appartenenza all'atto del passaggio;
- per metà, se prestato in carriera o categoria ulteriormente inferiori.

Per il personale già proveniente dal disciolto C.I.S.A.P.I., fermi restando i criteri di valutazione previsti nel primo comma, il servizio prestato presso lo stesso ente si intende di uguale o diversa categoria in riferimento alla collocazione di fascia funzionale, rispettivamente uguale o diversa, che le singole qualifiche di servizio hanno nella tabella "C" allegata alla presente legge.

Per il personale già proveniente dal disciolto E.N.A.L.C., la valutazione del servizio prestato presso lo stesso ente ha luogo secondo le disposizioni del precedente comma.

L'anzianità determinata ai sensi dei precedenti commi è eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 87, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19 bis.

BOI, *Segretario*:

Art. 19 bis

Il personale dei consorzi escluso dagli elenchi per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, in servizio alla data di scioglimento dei consorzi medesimi, passa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con effetto dalla stessa data di scioglimento.

Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Con effetto dalla data del passaggio al predetto personale si applicano le disposizioni dell'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

Il personale passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo unico regionale secondo i termini di corrispondenza previsti dall'articolo 17, primo comma.

Ai fini degli inquadramenti, dell'attribuzione della qualifica funzionale e del trattamento economico spettante si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, secondo comma, 18 e 19.

Nei confronti del personale predetto, il trattamento economico in atto alla data del passaggio deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile

lorda spettante presso gli enti di provenienza:

a) stipendio, con i relativi aumenti periodici;

b) indennità integrativa speciale, limitata all'importo eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'Amministrazione regionale alla data in considerazione.

Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

BOI, Segretario:

Art. 20

Le disposizioni previste dall'articolo 90, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale amministrativo, tecnico e docente inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell'articolo 17, con attribuzione delle qualifiche funzionali ordinarie, assumendo a termine di riferimento la data di entrata in vigore della presente legge per il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse e per la decorrenza dei transiti nelle fasce superiori previsti nel secondo comma del medesimo articolo 90.

Ai soli fini del transito alla fascia immediatamente superiore a quella di inquadramento e con attribuzione delle qualifiche di docente nei corsi di formazione professionale o di assistente in materia di formazione professionale, la norma di cui all'articolo 90, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1978, n. 51, si applica al personale docente e amministrativo in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla predetta fascia, intendendosi

sostituito l'accertamento sullo svolgimento delle mansioni superiori previsto nel secondo comma dell'articolo 90 sopra richiamato, con l'esercizio delle funzioni di docente o direttore di centro per almeno quattro anni e con il contestuale possesso del titolo di studio superiore. Nei transiti alla sesta fascia, la qualifica di insegnante nei corsi di formazione professionale è attribuita ad esaurimento.

Per quanto concerne i concorsi interni per il transito, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- 5 unità per la VI fascia funzionale;
- 15 unità per la V fascia funzionale;
- 10 unità per la IV fascia funzionale;
- 5 unità per la III fascia funzionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'articolo 20 l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio. Premessa: cercherò di essere brevissimo. Non si può dire che la Commissione non abbia dedicato tempo alla discussione sulla sistemazione nelle varie fasce funzionali, e principalmente, dico principalmente, lo sottolineo, non si può dire che i vari partiti politici non abbiano prestato particolare — e sottolineo particolare — attenzione alla sistemazione di varie o svariate o diverse categorie nelle varie o in alcune fasce funzionali. Bisogna dire, anzi, che questa attenzione è stata così intensa e così attiva che — e quello che sto per dire non vorrei che venisse interpretato come una battuta ma vorrei che fosse preso come il più serio dei giudizi politici — credo che avremmo ottenuto una tabella — io parlo indirettamente della tabella, ma semmai ne parlo meglio dopo perché qua, praticamente, poi c'è lo stesso contenuto della tabella —, avremmo ottenuto una tabella migliore se l'avessimo tirata fuori, questa distribuzione nelle sei fasce funzionali, con un dado.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'arti-

colo 20. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BOI, *Segretario*:

Art. 21

Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 17, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data dell'inquadramento disposto ai sensi della presente legge.

Al personale medesimo è estesa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 123 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento e gli eventuali assegni migliorativi provvisori disposti da leggi regionali, salvo conguaglio.

Il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale previsto dal Titolo III - Capo IV - Sezione II della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

PRESIDENTE. Sull'articolo 21 ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Per puntualizzare, ancora una volta, come il famoso proverbio che la fretta (l'urgenza nell'urgenza - me lo consenta onorevole assessore Pigliaru -) molte volte fa fare gattini ciechi.

Questo articolo è l'ennesima dimostrazione del come si cade in contraddizione. Secondo l'articolo 21 - e ne abbiamo discusso anche in Commissione, ma è stato emendato, io dico, non in meglio ma in peggio -, il personale che, fino all'applicazione, ovvero fino alla produzione degli effetti giuridici dell'articolo 17 di questa stessa legge (e se poi andiamo

a rivederlo vedremo che questo articolo 17 contrasta con altri articoli di questa stessa legge) verrà impiegato con funzioni diverse previste in fasce diverse, conserva la retribuzione della categoria o della funzione precedente.

Beh, qui lo lascio alla fantasia - e ce ne vuole poca - del personale capire come si possano impegnare dei dipendenti in funzioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, essendo in vigore la legge - non so che numero prenderà il disegno di legge numero 79 -. Al personale - e questa è una norma giuridica non di contrattazione sindacale: del codice civile addirittura -, al lavoratore che viene impegnato per determinati lavori, la retribuzione va secondo il lavoro, secondo la prestazione esplicata. E' contraddittorio questo articolo, come è contraddittoria tutta la legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

BOI, *Segretario*:

Art. 22

In deroga alla norma prevista dall'articolo 3, il Coordinatore di Centro può essere nominato anche tra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella VI fascia funzionale con qualifica ad esaurimento di insegnante nei corsi di formazione professionale ovvero con la qualifica di esperto in amministrazione di azienda o in materia di formazione professionale, nonché tra il personale inquadrato nella quinta fascia funzionale con la qualifica di assistente in materia di formazione professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 23 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 24.

BOI, *Segretario*:

Art. 24

Sino all'emanazione delle disposizioni ministeriali previste dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'iscrizione alla terza sezione dell'Albo regionale dei docenti della formazione professionale di cui all'articolo 4, è prescritto per gli insegnanti di discipline teoriche il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, per gli insegnanti di discipline pratiche, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado unito all'esperienza complessiva di almeno quattro anni acquisita nell'esercizio dell'attività produttiva o didattica riconducibile alle discipline oggetto di insegnamento.

Parimenti, sino all'emanazione delle predette disposizioni, ai fini dell'assunzione di personale docente di cui all'articolo 11, il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma è rispettivamente richiesto per l'accesso alla quinta e quarta fascia funzionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro e formazione professionale. Ne ha facoltà.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Occorre sospendere gli articoli 24 e 25, perché hanno riferimento con gli articoli 4, 5 e 6. Quindi chiediamo la sospensione.

PRESIDENTE. A favore o contro? Ha domandato di parlare l'onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Ma,

io colgo l'occasione, onorevole Presidente, per fare una proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la prego, deve parlare contro o a favore della proposta.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Sì, sì.

Io non sono d'accordo per sospendere la discussione dell'articolo 24; direi di sospendere l'esame di tutta la legge, perché ci stiamo rendendo conto — e ho concluso — che, addentrandoci nella discussione di ogni singolo articolo, se dovessimo impegnarci a fondo a discuterlo riga per riga, troveremmo che una serie di contraddizioni portano, non solo alla illegittimità di questo provvedimento nei riguardi del personale, ma addirittura all'incostituzionalità. Per cui io sono d'accordo per la sospensiva a condizione che si sospenda la discussione di tutto il disegno di legge, e che lo si riesamini tutto.

PRESIDENTE. Ha parlato contro o a favore?

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). A favore.

PRESIDENTE. Allora, se non c'è nessuno contrario, la richiesta di sospensiva si intende accolta.

Si dia lettura dell'articolo 26.

BOI, *Segretario*:

Art. 26

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi pubblici, per l'assunzione di personale docente nel ruolo unico regionale nel numero di posti delle singole fasce e con la qualifica funzionale appresso indicati:

- | | |
|---------------|--|
| — V fascia — | 30 insegnanti nei corsi di formazione professionale; |
| — IV fascia — | 10 insegnanti nei corsi di |

formazione professionale.

Ai concorsi predetti, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo 11, sono ammessi coloro che, oltre i requisiti previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, posseggano alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ulteriore requisito di aver svolto negli ultimi sette anni almeno un incarico di insegnamento presso i Centri pubblici ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1976, n. 20, ovvero 24 maggio 1979, n. 41.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, relativamente ai concorsi di cui al presente articolo, il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

I concorsi avverranno mediante colloqui integrati da prove pratiche diretti ad accertare il grado di conoscenza teorico-pratica posseduta dal candidato nelle discipline di insegnamento relative al concorso cui partecipa.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, le materie d'esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali e per la formazione della graduatoria di merito, nonché ogni altra specificazione necessaria sono disciplinate dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, io chiedo la sospensione della discussione su questo articolo 26 per motivi opposti a quelli che si sono invocati fino ad adesso per sostenere la sospensiva degli altri articoli. E' in corso fra i gruppi politici un riesame della problematica trattata dall'articolo 26, per arrivare a delle sanatorie che sono fatte per motivi di giustizia, verso dei lavoratori i quali non hanno trovato risposte alle loro esigenze. Poiché esse non sono state prese in considerazione in questo articolo; stante l'opportunità di un esame retrospettivo circa la presenza nei centri di formazione professionale di alcuni docenti che

sono stati costretti all'emigrazione. Specialmente dopo la Conferenza sull'emigrazione, credo che troveremo tutto il Consiglio disposto a riesaminare questa problematica dell'articolo 26, con occhi diversi rispetto a quello che si è fatto in passato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sulla richiesta di sospensiva ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SECHI (P.C.I.). *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 26 è sospeso. Si dia lettura dell'articolo 27.

BOI, Segretario:

Art. 27

Nei confronti del personale assunto a norma dell'articolo 26, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo alle dipendenze dei disciolti enti ENALC, INAPLI, INIASA ovvero dell'Amministrazione regionale è valutato, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale d'inquadramento, per due terzi e comunque per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni.

Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile, oltre il predetto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio previsti dall'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.350.000.000 per il periodo 1° luglio 1979 - 31 dicembre 1980, in lire 950.000.000 per l'anno 1981 e in lire 1.810.000.000 per l'anno 1982 e quelli successivi.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE

03 — Programmazione, bilancio ed assetto del territorio

Capitolo 03011 — Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimenti) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, legge 5 agosto 1978, n. 468)

lire 850.000.000

Capitolo 03016 — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 1.450.000.000

mediante riduzione delle seguenti "riserve" indicate nella tabella A) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, (legge finanziaria)

— lett. b) lire 1.350.000.000

— lett. p) lire 100.000.000

IN AUMENTO

02 — Affari generali, personale e riforma della Regione

Capitolo 02016 — Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, indennità di mansione ai centralinisti ciechi, indennità di cassa e di maneggio di denaro, indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata, indennità al personale in servizio presso il Centro meccanografico, indennità dirigenziale (L.R.

17 agosto 1978, n. 51, e L.R. 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria)

lire 2.250.000.000

Capitolo 02050 — Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51)

lire 50.000.000

I capitoli di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6, 6 bis e 11 saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1982.

Alle ulteriori maggiori spese — rispetto a quelle relative all'anno 1981 — derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982 e per quelli successivi, valutate in annue lire 860.000.000, di cui lire 580.000.000 per l'applicazione dell'articolo 26, si fa fronte con l'incremento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti dei capitoli 02023, 02025, 02057 e 02058 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1981 sono trasferite, rispettivamente, ai capitoli 02016, 02050, 02052 e 02054 dello stato di previsione; a tale trasferimento si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, da registrarsi alla Corte dei Conti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

Emendamento modificativo Sechi - Pighiaru - Melis:

“A) Nell'articolo 28, tra le variazioni in aumento, sostituire i capitoli 02016 e 02050 rispettivamente con i capitoli 02023 e 02025:

Cap. 02023 — Stipendi, paghe ed altri as-

segni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all'attività di formazione professionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e 1° giugno 1979, n. 47 e L.R. 28 febbraio 1981, n. 10) (spesa obbligatoria)

lire 2.250.000.000

Cap. 02025 - Emolumenti diversi da quelli fissi e continuativi o ricorrenti al personale addetto all'attività di formazione professionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51)

lire 50.000.000

B) L'ultimo comma dell'articolo 28 è soppresso". (10)

Emendamento aggiuntivo Sechi - Pigliaru - Melis:

"All'articolo 28 è aggiunto il seguente comma:

A parziale modifica di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 15 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 22 ottobre 1981 e concernente il nuovo trattamento economico del personale regionale, il trasferimento di lire 600 milioni previsto a favore del capitolo 02016 deve essere effettuato a favore del capitolo 02023". (11)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

SECHI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella "A".

BOI, *Segretario:*

TABELLA A

Integrazione delle qualifiche funzionali previste dalla tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51:

1) VI FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Esperto in amministrazione di azienda;
- esperto in materia di formazione professionale.

2) V FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Insegnanti nei corsi di formazione professionale;
- assistente in materia di formazione professionale.

3) IV FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Insegnante nei corsi di formazione professionale;
- operaio specializzato: Manutentore tecnico.

4) III FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

- Infermiere;
- distributore di magazzino.

5) II FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE

— Bidello.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, per fare una proposta; potrà anche essere respinta se i colleghi non si rendono conto della riflessione che mi ha spinto ad avanzarla. Poiché sono state avanzate richieste di sospensione accolte dal Consiglio regionale per articoli determinanti, anche agli effetti, non soltanto dell'organico previsto dalle tabelle, ma anche per il collocamento nelle varie fasce funzionali del personale della formazione professionale, io propongo che, per una logica elementare e sufficientemente chiara a tutti — e non può sfuggire l'importanza di questa mia proposta —, si sospenda anche la discussione di queste tabelle. Diversamente potremmo approvare determinate modifiche, le quali possono inficiare proprio una tabella approvata in precedenza senza una sufficiente riflessione. Io ritengo che sia logico (e la Giunta non può non accogliere questa mia proposta) sospendere

anche la discussione di queste tabelle rinviandola al termine della discussione, ultimata la discussione degli articoli che abbiamo sospeso in questa serata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali e personale.

PIGLIARU (P.S.D.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, sospendo la discussione delle tabelle. Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 10, viene ripresa alle ore 19 e 58).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno mercoledì 18 novembre alle ore 10. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 19 e 59.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Francesco Cocco